

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

31.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANARESI ANGELO

INDICE

	Pag.		Pag.
In memoria del Consigliere Nazionale Federigi	420	Organici del Corpo di Commissariato aeronautico e dei sottufficiali dell'Arma aeronautica (1577)	425
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):		VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> - PRICOLO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1529)	420	Contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle scuole d'ingegneria aeronautica di Roma e di Torino (1578). MANNI, <i>Relatore</i> .	425
SACCO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, MANNI.		Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra (1583)	426
Autorizzazione all'Istituto Fascista Autonomo per le case popolari della provincia di Roma a costruire alloggi. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1623). PRESIDENTE - HEMMELER, <i>Relatore</i> .	423	GECI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (1530)	423	Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia (1608)	426
DI BELSITO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .		NATALI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra. (<i>Approvato per acclamazione</i>) (1552)	424	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, recante disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370 (1609). PRESIDENTE - SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> - SACCO, <i>Relatore</i> .	427
VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> .		Avanzamento dei commissari di leva nei gradi di ufficiale in congedo (1610)	428
		BARBARO, <i>Relatore</i> - SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
		Conferimento del grado di tenente agli ufficiali maestri di scherma del Regio esercito (1611)	428
		PRETI, <i>Relatore</i> - SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 913, riguardante il divieto di alienazione di autoveicoli nonché delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera (1613)	429
MANFREDINI, <i>Relatore</i> .	
Avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio (1614)	429
NEGROTTA CAMBIASO, <i>Relatore</i> — SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Sospensione, per la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle « vacanze necessarie » riguardanti gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (1615)	429
RICCI GIORGIO, <i>Relatore</i> .	
Modifiche all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina (1617)	430
NEGROTTA CAMBIASO, <i>Relatore</i> .	
Modifiche all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, contenente norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito (1621)	430
DI BELSITO, <i>Relatore</i> .	
Denuncia dei titoli agli effetti delle nomine dirette, d'autorità, ad ufficiale di complemento dei servizi sanitario e veterinario previste dagli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1636 (1626)	431
CARRAROLI, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE, SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito richiamati in servizio e degli ufficiali del ruolo mobilitazione impiegati presso reparti dell'esercito operante (1627)	432
SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> — ASINARI DI SAN MARZANO, <i>Relatore</i> .	
Esame di decreti registrati con riserva	432
CECI, <i>Relatore</i> — SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Comunicazioni del Presidente	433

La riunione comincia alle 11.30.

(Intervengono i Sottosegretari di Stato per la guerra, Scuero, per la marina, Riccardi Arturo, e per l'aeronautica, Pricolo).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Chiozzi Millelire e Mazzetti Mario. Sono in congedo i camerati: Ferretti Piero e Oggianu.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Saluta il camerata Cavina che è venuto a far parte della Commissione.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

In memoria del Consigliere nazionale Federigi.

PRESIDENTE *(sorto in piedi e con lui tutti i presenti)* ricorda con commossa parola il camerata Fortunato Federigi, caduto nei cieli della Patria, ed invita la Commissione ad osservare, in omaggio alla sua memoria, alcuni istanti di raccoglimento.

(La Commissione osserva alcuni istanti di reverente raccoglimento).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni. (1529)

SACCO, *Relatore*, pone in evidenza l'importanza e l'opportunità del disegno di legge, che apporta una radicale riforma alle disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale.

Ricorda che il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V che istituiva la carica di Capo di Stato Maggiore Generale è stato successivamente aggiornato con la legge 13 luglio 1939-XVII. Con la legge, poi, del 18 ottobre 1940-XVIII fu istituita la carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale.

Fa un raffronto fra i compiti conferiti dalla legge fino ad ora vigente al Capo di Stato Maggiore Generale e quelli che gli vengono attribuiti dal disegno di legge in esame, per dimostrare come si sia entrati in un terreno molto pratico sia nel campo della direzione generale delle operazioni di guerra, sia in quello della preparazione delle Forze armate.

Mentre l'articolo 1° della legge istitutiva della carica stabilisce soltanto che il Capo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di Stato Maggiore Generale è il consulente tecnico del Capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato e dei progetti per eventuali operazioni di guerra, l'articolo 1° della nuova legge dice che egli esercita la vigilanza e il controllo su tutte le attività spiegate dalle singole Forze armate nella preparazione alla guerra, assicurandone il coordinamento, e che di tale organizzazione e di tale preparazione è responsabile verso il Duce del Fascismo, dal quale direttamente dipende.

Fa rilevare come sia la prima volta che questa esplicita attribuzione di responsabilità venga posta in provvedimenti del genere, e di conseguenza, perchè il Capo di Stato Maggiore Generale possa assumere codesta responsabilità, con gli articoli seguenti ne vengono precisate le funzioni.

Fa presente di aver presentato degli emendamenti ai quali però dovrà apportare qualche modifica.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge e comunica che il relatore ha presentato i seguenti emendamenti: all'articolo 2 del decreto-legge sopprimere gli ultimi due commi e inserire, dopo l'articolo 2, il seguente:

ART. 2-bis.

« Dal Capo di Stato Maggiore Generale dipendono direttamente i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni conferite dal presente decreto al Capo di Stato Maggiore Generale.

Egli fa parte, con voto deliberativo, della Commissione Suprema di Difesa nonché di ogni Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato ».

All'articolo 3 del decreto-legge aggiungere in fine le parole seguenti: « e ne segue l'esecuzione intervenendo, se necessario, presso gli organi competenti dei Ministeri militari ».

SACCO, *Relatore*, fa notare che oltre al concetto di scindere in due distinti articoli l'articolo 2, avrebbe voluto, nella disposizione di cui all'articolo 2-bis, inserire quella di attribuire voto deliberativo al Capo di Stato Maggiore Generale, quale facente parte della Commissione Suprema di Difesa. Però, meglio riflettendo, ritiene di sopprimere dal suo emendamento le parole: « con voto deliberativo » perchè questa aggiunta implicherebbe la modifica della legge sulla Commissione Suprema di Difesa, nella quale legge è stabilito

che il voto deliberativo è dato semplicemente al Capo del Governo ed ai Ministri, rimanendone esclusi tanto il Capo di Stato Maggiore Generale quanto i Sottosegretari di Stato.

Perciò si limita a fare la raccomandazione che sia riveduta quanto prima la legge sulla Commissione Suprema di Difesa, trovando opportuno che il voto deliberativo sia esteso anche al Capo di Stato Maggiore Generale.

PRESIDENTE osserva che effettivamente nella legge relativa alla Commissione Suprema di Difesa vi è antinomia, poichè, mentre non vi ha voto deliberativo il Capo di Stato Maggiore Generale, lo hanno invece i Ministri di tutti gli altri dicasteri.

SACCO, *Relatore*, fa presente che anche l'emendamento proposto all'articolo 3 potrebbe, se lasciato integro, provocare degli inconvenienti, poichè potrebbe sembrare che l'intervento debba avvenire presso le Direzioni generali dei Ministeri militari.

Propone quindi di limitare l'emendamento alle parole: « e ne segue l'esecuzione », sopprimendo il resto.

Trova, d'altra parte, che il concetto di seguire l'esecuzione sia, in certo modo, implicito nell'articolo 1, dove si dice che il Capo di Stato Maggiore Generale è responsabile verso il Capo del Governo. Se è responsabile, bisogna anche che possa accertarsi della esecuzione dei suoi ordini.

PRESIDENTE aggiunge che questo concetto è espresso chiaramente nel secondo comma dell'articolo 1 che dice che il Capo di Stato Maggiore Generale esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le attività spiegate dalle singole Forze armate: nel controllo è indubbiamente implicito l'intervento per quanto riguarda l'esecuzione.

FANELLI ritiene che l'emendamento si potrebbe trasformare nel modo seguente: « e ne segue l'esecuzione intervenendo presso i competenti dicasteri ».

PRESIDENTE è d'avviso che l'emendamento Sacco, limitato alle parole: « e ne segue l'esecuzione », sia sufficiente allo scopo e comunica che tanto gli emendamenti all'articolo 2, quanto quest'ultimo, così limitato, all'articolo 3, sono accettati dal Governo.

Pone a partito questi emendamenti.

(Sono approvati).

MANNI osserva che la legge in esame stabilisce un collegamento permanente diretto fra il Capo di Stato Maggiore Generale ed il Ministro degli Esteri nonostante che il primo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sia organicamente e formalmente alle dirette dipendenze del Capo del Governo e si trovi pertanto nelle migliori condizioni per avere informazioni esatte sulla situazione internazionale. Tale collegamento è tanto più utile in quanto darà modo allo stesso Ministro degli esteri di trarre, dai contatti diretti, utilissime conoscenze. È quindi molto opportuno che tali rapporti siano previsti dalla legge e diventino quindi doverosi.

È interessante però vedere se simile opportunità può esistere in altri campi.

I caratteri nuovi della guerra hanno dimostrato, più di quanto non si attendesse, che il potenziale bellico d'una Nazione è fondato in grandissima misura sul suo potenziale industriale. È perciò immensa l'importanza di un indirizzo industriale volto non solo a fini economici, ma alle necessità eventuali di una guerra e della sua preparazione.

Considerato poi in particolare che la distinzione tra fabbricazioni di guerra e fabbricazioni per il mercato libero è quanto mai artificiosa e antiquata e non precisabile, ne viene che un contatto diretto e permanente (da prevedersi nella legge e quindi doveroso) tra il Capo di Stato Maggiore Generale e il Ministro delle corporazioni, responsabile dell'efficienza industriale della Nazione, è da ritenersi altrettanto essenziale quanto quello predisposto fra il Capo di Stato Maggiore Generale e il Ministro degli esteri.

È tanto vero che il potenziale industriale bellico e quello industriale generale sono fra loro strettamente legati, che il Fabbriguerra ha dovuto, di necessità, disciplinare d'urgenza gran parte della produzione, emanando, sempre opportunamente, a firma del Capo del Governo, una serie di provvedimenti che a rigore non erano di sua competenza (divieti per metalli di monopolio — raccolta dei rottami — distribuzione diretta delle materie prime — amministrazione della mano d'opera) e temperando continuamente e dettagliatamente, caso per caso, necessità della produzione di interesse bellico e di quella per il mercato.

Non propone in proposito un emendamento, ma formula la raccomandazione che, in occasione di una revisione della nuova legge, venga presa anche in esame l'opportunità di stabilire che il Capo di Stato Maggiore Generale sia tenuto al corrente della preparazione del potenziale industriale della Nazione.

PRESIDENTE fa osservare che il concetto del camerata Manni è già implicito nell'articolo 2, in quanto il Capo di Stato Maggiore

Generale fa parte della Commissione Suprema di Difesa ed è esplicito nell'articolo 7 del provvedimento, in cui si dice che il Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra terrà al corrente il Capo di Stato Maggiore Generale su tutte le questioni che interessano la preparazione e l'efficienza bellica delle Forze armate.

MANNI obietta che questa nuova legge prevede infatti opportunamente che il Capo di Stato Maggiore Generale sia in contatto diretto con il Fabbriguerra e con il segretario della Commissione suprema di difesa. Non pare tuttavia che tali rapporti possano sopperire alla mancanza di contatti diretti tra il Capo di Stato Maggiore Generale e il Ministro delle corporazioni.

Il Fabbriguerra può informarsi direttamente della situazione generale a mezzo dell'Istituto degli osservatori industriali; ma è chiaro che le sue informazioni non possono essere così complete come quelle copiosissime che può fornire il Ministero delle corporazioni.

Vi è poi una notevole differenza tra il procedimento diretto e quello indiretto, in quanto il Fabbriguerra opera in relazione a programmi ricevuti, occupandosi solo della loro realizzazione.

Nè pare che al compito di cui si tratta possa sopperire interamente nemmeno la Commissione suprema di difesa. A parte che essa è, secondo la legge, un organo di coordinamento di ordini ai fini della difesa, sta il fatto che i suoi lavori sono intermittenti e che il Capo di Stato Maggiore Generale v'interviene come membro consultivo, quanto richiesto. Ne verrebbe che egli dovrebbe informarsi attraverso la Segreteria!

Aggiunge infine che il detto contatto col Ministro delle corporazioni darebbe la possibilità al Capo di Stato Maggiore Generale di tenersi al corrente dei lavori delle corporazioni che, come è noto, presiedono allo studio ed alla soluzione di grandi problemi di settore e dei piani autarchici nazionali.

PRESIDENTE nota che comunque è ovvio che il Capo di Stato Maggiore Generale debba essere informato, come della situazione politica, anche di quella industriale. Ciò non pertanto, la raccomandazione del camerata Manni sarà comunicata a nome della Commissione agli organi competenti.

Pone a partito l'articolo unico con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto Fascista Autonomo per le case popolari della provincia di Roma a costruire alloggi. (1623)**

PRESIDENTE comunica che l'articolo 1 del disegno di legge è stato redatto nel seguente nuovo testo:

ART. 1.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma è autorizzato a costruire e gestire alloggi di sua proprietà da concedersi in affitto agli operai e addetti agli stabilimenti realizzati dalla Regia marina per conto delle Forze armate, secondo i piani tecnici ed economici da approvarsi dal Ministro della marina ai sensi e alle condizioni di apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro stesso e l'Istituto case popolari e da sottoporre a benestare dei Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e nelle località da essa convenzione determinate.

HEMMELEER, *Relatore*, nota che la finalità del provvedimento è già stata enunciata con la lettura dell'articolo 1.

Nulla ha da osservare circa il nuovo testo di detto articolo e neppure alcuna osservazione deve fare al secondo.

Al primo comma dell'articolo 3 aveva proposto di sostituire il seguente:

« Il Ministro delle finanze autorizzerà la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma sino all'ammontare massimo dell'importo del 50 per cento del costo delle costruzioni ».

E questo perchè, se la somma totale fosse stata superiore ai 45 milioni, siccome il 50 per cento viene versato dal Ministero della marina e l'altro 50 per cento per mezzo di mutui, l'Istituto fascista autonomo delle case popolari sarebbe rimasto scoperto. Però, la Cassa depositi e prestiti non ha voluto aumentare la somma da mettere a disposizione e allora, per ovviare all'altro inconveniente che gli istituti di finanziamento fanno le perizie secondo il loro criterio e poi danno delle valutazioni che possono anche non essere corrispondenti al 50 per cento, ha concordato col Ministero delle finanze di modificare il suo emendamento nel modo seguente, invece di dire: « sino all'ammontare massimo di lire 22 milioni e 500,000 », dire: « per la somma dell'ammontare del 50 per cento del costo delle costruzioni e servizi relativi, ed in ogni modo

non superiore alla somma di lire 22,500,000 ».

Infine, conformemente al desiderio espresso dal Ministero della marina e da quello dei lavori pubblici, propone la soppressione del terzo comma dell'articolo 3 che dice: « La somministrazione dei mutui verrà eseguita su nulla osta del Ministero della marina », perchè esiste il testo unico del 28 aprile 1936-XIV, n. 1165, che disciplina l'erogazione dei mutui sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici. Siccome la Marina non ha l'attrezzatura tecnica per seguire l'erogazione di questi mutui, così d'accordo col Ministero della marina, questa frase verrebbe tolta.

PRESIDENTE chiede al camerata Hemmeler se debba lasciarsi la dizione: « Un istituto di finanziamento », così come è nel disegno di legge, invece di designare la Cassa depositi e prestiti.

HEMMELEER, *Relatore*, fa presente che occorre mantenere la dizione generica poichè il Ministero delle finanze non ha voluto specificare la Cassa depositi e prestiti, ma ha voluto riservarsi la facoltà di designare l'istituto.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli con gli emendamenti all'articolo 3 proposti dal relatore ed accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (1530)

DI BELSITO, *Relatore*, ricorda che secondo l'articolo 12 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, si stabiliva che « nessuna rettificazione di anzianità per mancata promozione o per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento sul *Bollettino Ufficiale*. Scaduto tale termine non sono ammessi in merito reclami o domande degli interessati ».

Però, questa disposizione, come rileva la stessa relazione ministeriale, si è dimostrata non rispondente a criterio di equità in periodo di guerra e nei confronti degli ufficiali dislocati in territori d'oltremare, in quanto, a causa appunto dello stato di guerra o della dislocazione in territori lontani dalla Madre Patria e dai centri di comunicazioni, gli inte-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ressati venivano a conoscenza dei provvedimenti che li riguardavano con notevole ritardo rispetto alla data di pubblicazione dei provvedimenti stessi e quindi, il più delle volte, non potevano entro il termine di sei mesi stabilito dal citato articolo 12 produrre reclamo o domanda per rettifica di anzianità.

Ciò posto, con gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, di cui si chiede oggi la conversione in legge, si è stabilita la inapplicabilità dell'articolo 12 sopra detto durante il periodo di guerra e nei riguardi degli ufficiali in territori d'oltremare.

Pertanto, con l'articolo 1 del decreto-legge in esame, il ricordato articolo 12 della legge 9 maggio 1940-XVIII viene sostituito con l'aggiunta del comma seguente:

« Per gli ufficiali che, alla data di pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* del provvedimento che li riguarda, si trovino in servizio fuori dei territori del Regno, il termine di sei mesi di cui al comma precedente decorre dalla data di rimpatrio ».

Così pure, con l'articolo 2, viene sostituito l'articolo 95, della legge predetta con l'aggiunta del seguente comma:

« In tempo di guerra è altresì sospesa, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 12 della presente legge e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal giorno della cessazione dello stato di guerra ».

Inoltre, con l'articolo 3 dello stesso Regio decreto-legge sono stati aggiunti due articoli (97-bis e 97-ter) alla legge sullo stato degli ufficiali, allo scopo di dare al Ministro della guerra la facoltà di disporre il collocamento di autorità nella riserva degli ufficiali in servizio permanente che siano stati esonerati dal comando di reparto in guerra e di dimettere di autorità dal grado gli ufficiali di complemento che non diano garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri.

Per gli ufficiali in servizio permanente collocati nella riserva giusta l'articolo 97-bis, è previsto il trattamento di cui al 3° comma, lettere a) b) e c) dell'articolo 32 della menzionata legge sullo stato degli ufficiali.

L'ufficiale di complemento dimesso a norma dell'articolo 97-ter, per decisione del Ministro della guerra, in seguito a proposta delle autorità gerarchiche, qualora abbia obblighi di servizio militare, è senz'altro inviato a reparti mobilitati col grado di soldato.

Dopo un periodo di sei mesi trascorso col grado di soldato nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il militare può essere reinte-

grato nel grado su decisione del Ministro della guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

E in facoltà del Ministro della guerra di prescindere da tale periodo di sei mesi, qualora il militare riporti ferite in combattimento per le quali gli sia riconosciuto il diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo oppure consegua ricompense al valor militare.

PRESIDENTE pone in rilievo l'importanza del provvedimento, specie per quanto riguarda l'articolo 97-ter, per cui l'ufficiale di complemento, che non dia garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri, può essere dimesso dal grado, pur con la possibilità della reintegrazione nel grado stesso.

Trova però che la frase « non dia garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri » è una frase alquanto elastica di fronte ad una così grave sanzione quale quella della dimissione dal grado. Chiede perciò al Sottosegretario di Stato per la guerra che voglia consentire una modifica in questo senso:

« In tempo di guerra l'ufficiale di complemento che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri », ecc.

Con questa dizione, occorre che l'ufficiale abbia praticamente dimostrato di non saper adempiere ai suoi doveri, mentre la dizione: « non dia garanzia » presuppone una valutazione soggettiva *a priori*.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento all'articolo 97-ter del decreto-legge, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra. (1552)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, ricorda che con la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1548, sono state estese ai mutilati e agli invalidi ed ai congiunti dei caduti dell'attuale guerra, quelle provvidenze di favore che erano state adottate a beneficio dei combattenti della guerra mondiale e di quelle d'Africa e di Spagna.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Col decreto-legge in esame, di cui si chiede la conversione in legge, si estendono questi benefici a tutti i combattenti della guerra attuale, benefici dei quali, pertanto, potranno usufruire non solo i militari nel senso proprio, ma anche coloro che sono stati militarizzati o assimilati alle forze combattenti propriamente dette.

Questi benefici sono di vario genere e vanno dall'aumento del limite di età e di riserva di posti e diritti preferenziali nei pubblici concorsi, ai benefici economici e di carriera.

Con questo provvedimento la Nazione intende esternare il proprio senso di riconoscenza verso coloro che combattono valorosamente per la Patria.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico e propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivi applausi*).

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Organici del Corpo di Commissariato aeronautico e dei sottufficiali dell'Arma aeronautica. (1577)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, fa presente che col sempre maggiore sviluppo dell'arma del cielo, si rende necessario, di volta in volta, integrare anche i quadri, come sono congegnati dalla legge del 1937-XV.

Questa volta, si sottopone all'approvazione della Commissione un provvedimento diretto a permettere al Ministero dell'aeronautica di aumentare convenientemente gli organici del Corpo di commissariato aeronautico e quello dei sottufficiali dell'Arma aeronautica nelle tre specialità: dei piloti, degli specialisti e dei servizi.

Tali integrazioni sono rispettivamente: per i primi, di 450 unità, così ripartite: 200 al ruolo commissariato e 250 al ruolo amministrazione. Per i sottufficiali, è prevista una integrazione di 4454 unità.

È da tener presente inoltre che queste esigenze sono di carattere normale, cioè per i normali quadri della Regia aeronautica, non dipendenti dalle contingenze di guerra, perché per queste, l'aumento dei reparti operanti è già stato approvato.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, fa rilevare, per doverosa informazione, che i sottufficiali dell'Arma aeronautica si battono magnificamente ed hanno assunto oggi responsabilità veramente gravi e tali che qualche volta possono essere equipa-

rate a quelle di cui sono investiti gli stessi ufficiali.

Pone quindi in evidenza il fatto che l'aumento previsto per i marescialli e i sottufficiali piloti è fatto proprio allo scopo di far arrivare un po' più rapidamente questi sottufficiali al grado di maresciallo.

Era questa una giusta aspirazione dei giovani piloti interessati, che, per le loro benemerite, egli ha creduto di dover soddisfare. Una certa aliquota di essi potrà poi aspirare anche al grado di ufficiale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle scuole d'ingegneria aeronautica di Roma e di Torino. (1578)

MANNI, *Relatore*, rileva che il contributo che il Ministero dell'aeronautica intende assegnare a favore delle scuole di ingegneria aeronautica di Roma e di Torino si riconnette a due fatti di notevole importanza e che consistono nell'istituzione di una sezione scuola motori presso la Regia università di Roma e di una analoga sezione nel Politecnico di Torino. Gli insegnamenti delle due scuole vengono, quindi, ripartiti in due sezioni: una per i velivoli ed una per i motori. In un primo momento, date le richieste piuttosto modeste che vi erano per queste specializzazioni, non si è ritenuto di fare di più. Oggi, invece, con l'aumento del numero dei giovani che intendono dedicarsi alla carriera delle costruzioni aeronautiche ed a quella del genio aeronautico, e dato il maggiore sviluppo degli studenti nel campo delle costruzioni dei motori, che richiede una particolare specializzazione, molto opportunamente il Ministero dell'aeronautica ha pensato di assegnare queste nuove sovvenzioni.

All'Università di Roma e al Politecnico di Torino vengono rispettivamente assegnate lire 256,000 e 265,000 per le sezioni velivoli e lire 200,000 per le sezioni motori.

Poi c'è ancora un'altra sovvenzione una volta tanto, di lire 130,000, per i nuovi impianti che si devono fare nelle due scuole. Anche questa è più che giustificata dalla necessità di provvedere a queste attrezzature scolastiche che sono piuttosto deficienti, e non vi

si potrebbe arrivare, qualora alle possibilità finanziarie degli istituti non sopperisca qualche forza esterna.

Propone pertanto senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra. (1583)

CECI, *Relatore*, fa presente che con il Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, e precisamente agli articoli 120, 121 e 122, si stabilì che, a mezzo di una speciale procura, fosse possibile agli appartenenti alle Forze armate dello Stato e alle persone al seguito di esse nella zona delle operazioni, di contrarre il matrimonio civile e il matrimonio religioso secondo il rito cattolico o il rito di uno dei culti ammessi nello Stato. Con il disegno di legge in discussione si estende tale possibilità anche ai militari ed alle persone che, per motivi di servizio, si trovano al seguito delle Forze armate e che siano prigionieri di guerra.

All'articolo 1 è indicato da chi può essere ricevuto l'atto di procura a contrarre il matrimonio.

All'articolo 2 sono specificate tutte le modalità inerenti alla redazione e alla sottoscrizione dell'atto.

L'articolo 3 reca le norme per la trasmissione dell'atto e stabilisce la durata della validità della procura.

Nell'articolo 4 sono fissati i termini nei quali può farsi valere la nullità dell'atto per difetti formali.

All'articolo 5, infine, si precisa che la procura, rilasciata nei modi e nelle forme previsti dal disegno di legge di cui si tratta, è valida anche per contrarre il matrimonio religioso secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.

La dizione dell'articolo 5, in relazione alla affermazione che rimangono ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della richiamata legge di guerra, il cui testo venne approvato con il Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, potrebbe far pensare alla necessità della concomitanza di due atti di procura, tendenti allo stesso scopo e indispensabili congiuntamente per contrarre il matrimonio. Senonchè la stessa prima parte dell'articolo 1 del disegno

di legge, quando si riferisce alla procura a contrarre il matrimonio, usa una dicitura comprensiva del matrimonio civile e religioso.

Di conseguenza l'articolo 5 non può essere che interpretato nel senso che, mentre nulla viene mutato nei confronti degli articoli 121 e 122, che restano operativi a tutti i loro effetti, nelle circostanze nelle quali si faccia ricorso al solo atto di procura contemplato nel disegno di legge in esame, questo atto viene ad avere la sua efficacia tanto per il matrimonio civile quanto per il matrimonio religioso, da contrarsi o secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi dallo Stato.

Concludendo, data la evidente opportunità delle disposizioni nel disegno di legge, propone senz'altro che venga approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE ringrazia il relatore delle precisazioni in merito al disegno di legge, specialmente in relazione al contenuto dell'articolo 5 che è stato così opportunamente chiarito nel suo significato intrinseco e nella sua portata. Pone quindi in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia. (1608)

NATALI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge eleva in misura adeguata il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, onde sopperire alle proposte che si prevede saranno inoltrate per le operazioni del corrente anno sui vari fronti e per quelle successive fino alla vittoria finale. Infatti dopo le numerose concessioni di decorazioni che si sono effettuate in conseguenza della campagna in corso, la disponibilità di tali decorazioni, fissata con decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, e successive modificazioni, si è sensibilmente ridotta nei vari gradi e per il grado di cavaliere è pressochè esaurita.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, recante disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. (1609)

PRESIDENTE rinnova al Sottosegretario alla guerra la viva raccomandazione, più volte fatta da questa Commissione, di cercare di limitare i provvedimenti legislativi in tema di avanzamento e di stato degli ufficiali. Ogni volta che la Commissione si riunisce, è chiamata ad esaminare più di un disegno di legge in questa materia, mentre, specie in tempo di guerra, sarebbe necessaria una certa tranquillità circa la carriera degli ufficiali.

La Commissione si rende conto delle esigenze della guerra che rendono necessari provvedimenti di urgenza, ma raccomanda che essi siano limitati al puro indispensabile, perchè altrimenti, con un gettito continuo di nuovi provvedimenti, le nostre leggi sull'avanzamento degli ufficiali perdono quel carattere di stabilità che è essenziale e ne diviene ardua la consultazione.

Osserva inoltre che gli uffici del Ministero, ad evitare il moltiplicarsi delle leggi, quando preparano provvedimenti in simile materia, non debbono contemplare solo un gruppo di casi singoli e legiferare per essi, per poi dovere successivamente integrare i provvedimenti con altre leggi, ma invece predisporre norme che contemplino e disciplinino tutta la materia.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, si dichiara in massima perfettamente d'accordo con la raccomandazione del Presidente. Senonchè proprio per le esigenze della guerra, vi sono ragioni che rendono necessaria l'emanazione di nuovi provvedimenti in materia. Talune di queste necessità gli vengono segnalate anche da vari camerati. Mentre in tempo di pace il numero degli ufficiali in servizio permanente effettivo era pressochè fisso, è ovvio che durante la guerra si sia dovuto cercare di averne disponibile il numero necessario a sopperire alle diverse esigenze. E siccome le passate leggi avevano distribuito gli ufficiali in servizio permanente in varie categorie, bisogna, ove sia necessario, far ricorso a queste fonti. A tal fine, è in preparazione un provvedimento legislativo, che è stato fra l'altro sollecitato da parecchi Consiglieri nazionali, che consentirà di recuperare un certo numero di ufficiali dal ruolo M. Anche la eliminazione delle vacanze obbligatorie è stata

sollecitata da parecchi camerati. La Marina ha potuto addivenirvi facilmente, perchè praticamente in Marina le vacanze obbligatorie non sono state mai applicate, e v'è la sua ragione. Questi nuovi provvedimenti, attualmente allo studio, implicano la soluzione di problemi di non lieve difficoltà e di natura assai delicata, e per forza di cose la loro emanazione porterà un certo turbamento sul funzionamento delle attuali leggi per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Si cercherà di ridurre al minimo questo turbamento.

PRESIDENTE fa notare che precisamente a questo si limita la sua raccomandazione.

SACCO, *Relatore*, rileva che il provvedimento in esame apporta modifiche alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. L'articolo 16 di detta legge viene modificato allo scopo di semplificare la procedura per la formazione della graduatoria di merito per i colonnelli e i generali. Mentre secondo il sistema prima prescritto, il coefficiente di merito risulta dalla somma dei singoli punti assegnati da ciascun membro della Commissione centrale di avanzamento, divisa per il numero dei membri stessi, ora la graduatoria di merito verrà stabilita con un coefficiente di punti stabilito globalmente dalla Commissione. Si è rilevato infatti che il sistema prima seguito non era scevro di inconvenienti. Fra l'altro, bastava che un membro della Commissione assegnasse zero punti perchè la media venisse considerevolmente abbassata. Ritiene quindi opportuna la modifica introdotta.

Altra modificazione riguarda l'articolo 79 della legge 9 maggio 1940-XVIII, secondo il quale mentre i colonnelli farmacisti della riserva potevano tutti raggiungere il grado di maggiore generale, i colonnelli del servizio di amministrazione e del servizio veterinario potevano aspirare a tale grado solo quando avessero ricoperto, durante il servizio permanente, la carica di capo del servizio. Secondo la modificazione apportata, il conferimento del grado di maggiore generale della riserva sarà limitato, per i colonnelli chimici-farmacisti, solo ai più anziani nel grado nel servizio permanente.

Nota che la modifica all'articolo 88 ha lo scopo di estendere agli ufficiali di complemento del corpo automobilistico la possibilità di conseguire il vantaggio di carriera stabilito dallo stesso articolo per gli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Con l'integrazione dell'articolo 127 della legge 9 maggio 1940-XVIII, vengono estesi agli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ufficiali di complemento che prestano attualmente servizio in zona di operazioni i vantaggi di carriera che furono concessi agli ufficiali di complemento che combatterono in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che parteciparono ad operazioni di polizia coloniale o prestarono servizio per un anno in Africa Orientale, in Africa Settentrionale o in Spagna.

L'articolo 2 del decreto-legge in esame ha adeguato le disposizioni sull'avanzamento per merito di guerra degli ufficiali del Regio esercito alla particolare situazione venutasi a determinare in Africa Orientale Italiana. Secondo tali norme integrative, per la promozione e l'avanzamento per merito di guerra degli ufficiali attualmente dislocati in Africa Orientale Italiana, è sufficiente la segnalazione fatta al Ministro della guerra da parte del Comandante superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana degli ufficiali che il Comandante stesso ritiene meritevoli della promozione o dell'avanzamento suddetti. Su tale segnalazione decide il Ministro della guerra, senza pertanto che sia necessaria la trasmissione della proposta e dei pareri prescritti, il che attualmente è impossibile.

Considera opportune tutte le modificazioni apportate alla legge 9 maggio 1940-XVIII e propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Avanzamento dei commissari di leva nei gradi di ufficiale in congedo. (1610)

BARBARO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge tende ad eliminare una sperequazione che è stata creata dal Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, per cui i commissari di leva nominati in precedenza al 1935 potevano essere trasferiti, a seconda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o nella riserva, mentre i commissari di leva nominati successivamente al detto anno sono stati tutti trasferiti nei ruoli di riserva. L'attuale provvedimento trasferisce nella riserva tutti quelli che in precedenza erano stati assegnati nei ruoli degli ufficiali di complemento. È data poi facoltà al Ministro della guerra di provvedere ad eventuali spostamenti nell'ordine di anzianità, allo scopo di rettificare secondo giustizia le posizioni non

chiare. L'articolo 2 del disegno di legge prevede il trattamento economico dei commissari di leva provenienti dagli ufficiali fuori organico, in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, rileva che si tratta di un provvedimento che costituisce un atto di giustizia. I commissari di leva, all'atto della nomina, passano ora nella riserva ed hanno perciò una più favorevole condizione di avanzamento, mentre, prima del 1935, i commissari di leva che lasciavano il servizio attivo erano trasferiti, a seconda dell'età, o nella riserva o nei ruoli del complemento: per questi ultimi più lento era il ritmo nelle promozioni rispetto ai ruoli della riserva. Eliminando tale non giustificata disparità di trattamento, si sono ora portati i commissari di leva, che lasciano il servizio attivo, tutti su uno stesso piano. Non sono molti coloro che vengono a beneficiare del provvedimento, il quale tuttavia costituisce per questi bravissimi ufficiali un doveroso riconoscimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conferimento del grado di tenente agli ufficiali maestri di scherma del Regio esercito. (1611)

PRETI, *Relatore*, nota che il provvedimento in esame risponde a criteri di equità e di opportunità. I maestri di scherma del Regio esercito erano gli unici ufficiali destinati a permanere per tutta la durata del servizio nel grado di sottotenente. Come si ricorderà, lo scorso anno un disegno di legge approvato da questa stessa Commissione consentì il conferimento del grado di tenente ai sottotenenti direttori di banda. In analogia a questo provvedimento si dispone ora lo stesso trattamento per i maestri di scherma.

Non sa rendersi però ragione del perché ufficiali che sono così benemeriti come i maestri di banda, che vantano tra loro vere illustrazioni nel campo musicale, e come i maestri di scherma, che hanno tenuto sempre alto il nome della scherma italiana nelle competizioni mondiali, debbano vedere limitata al grado di tenente la loro carriera militare, mentre troverebbe equo che gli uni e gli altri

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

potessero raggiungere il grado di capitano, tanto più che in altri eserciti — come precisava la relazione ministeriale al disegno di legge per il conferimento del grado di tenente ai maestri direttori di banda presentato alla Commissione delle Forze armate nel giugno 1940-XVIII — raggiungono gradi anche superiori.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, pensa che si debba andare molto cauti nelle concessioni dei gradi. Questa che ora viene fatta è già una soddisfazione per gli interessati e l'ecedere non sarebbe scevro di inconvenienti.

PRESIDENTE osserva che comunque il disegno di legge elimina una sperequazione e quindi si raccomanda da sè.

Ne pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 913, riguardante il divieto di alienazione di autoveicoli nonchè delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera. (1613)

MANFREDINI, *Relatore*, fa presente che con il decreto-legge del quale si chiede la conversione è stata vietata l'alienazione degli autoveicoli e relative parti staccate e di ricambio a cittadini o enti di nazionalità straniera. Essendo le fabbriche italiane di autoveicoli, date le attuali condizioni di guerra, totalmente impegnate per le necessità delle Forze armate e non potendo quindi sopperire ai vuoti determinati dagli acquisti che gli stranieri da tempo effettuavano in quantità rilevante sul nostro mercato, si è reso necessario adottare di urgenza il decreto-legge in esame, ad evitare un grave depauperamento del patrimonio nazionale degli autoveicoli. Questo provvedimento si inquadra nella sfera di altri provvedimenti aventi uguale scopo protettivo e che sono passati all'esame di questa Commissione, come ad esempio quello sulle gomme per autoveicoli.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio. (1614)

NEGROTTA CAMBIASO, *Relatore*, pone in evidenza l'alto significato morale del provvedimento, con il quale si stabilisce che la temporanea inidoneità del personale militare al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio non costituiscono impedimento all'avanzamento.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, comunica che è in corso analogo provvedimento presso il Ministero della guerra per il personale del Regio esercito. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Sospensione, per la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle «vacanze necessarie» riguardanti gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina. (1615)

RICCI GIORGIO, *Relatore*, rammenta che il sistema delle «vacanze necessarie», previsto dal vigente testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, produce i seguenti effetti:

1°) nel caso in cui in un determinato ruolo e grado si abbia, nell'anno, un numero di vacanze inferiore a quello fissato dalle apposite tabelle: l'allontanamento dal servizio permanente effettivo, di autorità, di ufficiali (anche se prescelti per l'avanzamento) sino al raggiungimento del numero di vacanze stabilito dalle tabelle;

2°) nel caso in cui in un determinato ruolo e grado si formi, nell'anno, un numero di vacanze superiore a quello fissato dalle apposite tabelle: la limitazione del numero delle promozioni, nel senso che queste si effettuano in misura corrispondente al numero delle vacanze stabilite dalle tabelle e non al numero

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

(superiore) delle vacanze che effettivamente si verificano nell'anno.

Poichè tanto il provvedimento di allontanamento dal servizio permanente effettivo di autorità, quanto quello della limitazione delle promozioni si sono palesati, in tempo di guerra, inopportuni e contrari all'interesse del servizio, si è reso necessario predisporre il disegno di legge in esame che sospende, per la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, l'applicazione delle norme concernenti l'istituto delle « vacanze necessarie ».

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina. (1617)

NEGROTTO CAMBIASO, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame modifica i paragrafi di cui alle lettere *c*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, numero 2426, sulla formazione dei Corpi consultivi della Regia marina.

Il testo della lettera *c*) era del seguente tenore:

« un contrammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario, con funzioni anche di segretario per gli affari militari ».

Questo paragrafo viene ora sostituito dal seguente:

« un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina di grado non superiore ad ammiraglio di divisione, membro ordinario con funzioni anche di segretario per gli affari militari ».

Il paragrafo *e*) era del seguente tenore:

« un direttore capo divisione della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina, membro ordinario, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi ».

Questo viene ora sostituito dal seguente:

« un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina di grado non superiore al V,

membro ordinario con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi ».

Lo scopo di queste modificazioni è quello di stabilire che il membro ordinario con funzioni anche di segretario per gli affari militari del Consiglio superiore di marina debba rivestire grado non superiore ad ammiraglio di divisione, e che il membro ordinario con funzioni di segretario per gli affari amministrativi debba essere un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale di grado non superiore al V; in tal modo, essendo maggiore il numero delle persone fra le quali potrà effettuarsi la scelta, sarà resa più facile la nomina dei più idonei a rivestire il predetto incarico.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, contenente norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito. (1621)

DI BELSITO, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge riflette la composizione della Commissione appositamente istituita per decidere sul trattamento di quiescenza al personale statale da destituire.

La legge vigente prevede che nel caso in cui la Commissione stessa sia chiamata a pronunciarsi nei riguardi di militari delle diverse Forze armate, in luogo di due funzionari amministrativi, debbano far parte della Commissione due ufficiali delle Forze armate cui appartiene il militare interessato; ma essa non ha contemplato il caso degli appartenenti al Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Il disegno di legge, a colmare la lacuna, non fa che stabilire che vengano a far parte di questa speciale Commissione due ufficiali generali del detto Corpo di polizia, quando si tratti di decidere su questioni riguardanti gli appartenenti del Corpo stesso.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Denuncia dei titoli agli effetti delle nomine dirette, d'autorità, ad ufficiale di complemento dei servizi sanitario e veterinario previste dagli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633. (1626)

CARRAROLI, *Relatore*, nota che questo disegno di legge integra, con delle sanzioni, la legge del 14 ottobre 1940-XVIII sulla utilizzazione totalitaria dei medici, farmacisti e veterinari.

Osserva che il provvedimento modifica anche il concetto di cui all'articolo 5 di detta legge, perchè mentre a tenore di codesto articolo, per i riformati, e poi dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, era facoltativa la domanda per conseguire il grado di sottotenente di complemento, facendo poi seguire la presentazione dei titoli, con questo disegno di legge si viene a rendere obbligatoria per tutti la denuncia e la presentazione dei titoli di studio.

E poichè le sanzioni sono di una certa gravità, e poichè può accadere, sebbene non sia teoricamente ammessa l'ignoranza della legge, che a molti sanitari abbia a sfuggire la pubblicazione di queste disposizioni, formula la raccomandazione che, attraverso l'organizzazione competente — ossia la Confederazione dei Professionisti e Artisti — il Ministero voglia avvertire gli organismi periferici, in modo che tutti i sanitari possano essere invitati a compiere il proprio dovere.

Nota inoltre che quelli che non sono iscritti negli albi professionali, vale a dire coloro che, pur avendo conseguito la laurea, non hanno mai esercitato la professione, sarebbe opportuno esonerarli dall'obbligo di legge, perchè il chiamarli ad esercitare le mansioni professionali dopo venti o trent'anni dalla laurea costituirebbe più un pericolo che un vantaggio per l'esercito.

PRESIDENTE osserva che non è detto che tutti quelli che denunciano il titolo debbano essere assunti.

CARRAROLI, *Relatore*, fa rilevare che la sua è una semplice raccomandazione che desidererebbe fosse tenuta presente nelle direttive da dare, tanto più che si sono verificati parecchi casi di persone che sono partite per le zone di operazioni, pure essendo in questa condizione.

Desidererebbe, infine, che fosse chiarito un dubbio: mentre in addietro gli ufficiali laureati in medicina, o in farmacia o in veterinaria, venivano trasferiti di autorità da altri Corpi nel servizio sanitario, oggi sembra che

la legge non preveda questo caso, perchè non parla di ufficiali, ma solo di sottufficiali e militari di truppa.

Pertanto chi è provvisto di una delle dette lauree e che sia ufficiale di complemento non dei servizi sanitari, non sa come regolarsi, perchè per questi non è prevista la presentazione dei titoli: è prevista solo per coloro che sono appena laureati e per i sottufficiali e militari di truppa. Ritene che, almeno a suo modo di vedere, questa sia una lacuna.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, non crede che vi sia questa lacuna, perchè tutti gli ufficiali laureati in una delle materie sanitarie sono elencati presso i vari Distretti. I Distretti conoscono l'esatta posizione di tutti gli ufficiali e quindi utilizzano i sanitari stessi in base alla necessità. Siccome questi altri di cui si occupa la legge sfuggivano alla elencazione, si tratta, per questi casi, di averli tutti nell'elenco.

Non è detto che si debbano utilizzare; si possono utilizzare, se è necessario.

CARRAROLI, *Relatore*, osserva che i Distretti hanno chiesto i titoli quando v'è stata la disposizione sul trasferimento. Il punto da chiarire è questo: se l'ufficiale di complemento abbia l'obbligo di denunciare i titoli, il che, secondo la legge vigente e secondo il disegno di legge in esame, non appare.

PRESIDENTE rileva che effettivamente, siccome gli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII si riferiscono solo ai sottufficiali, sembra che quelli che sono ufficiali siano esentati dall'obbligo della denuncia del loro titolo.

Il Sottosegretario di Stato per la guerra terrà certamente nel debito conto questa osservazione.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa presente che in base all'articolo 7 della legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1014 — che fa obbligo ai Capi degli Istituti di istruzione di segnalare alle autorità militari competenti i giovani che conseguano titoli di studio dai quali derivi l'obbligo o la facoltà di frequentare corsi allievi ufficiali di complemento — i distretti vengono a conoscere quali ufficiali di complemento abbiano conseguito la laurea in medicina, in farmacia o in veterinaria.

E poichè per l'articolo 47 della legge sullo stato è obbligatorio il trasferimento nel servizio sanitario o nel servizio veterinario degli ufficiali di complemento in possesso del prescritto titolo di studio, i distretti medesimi sono in grado di fare le necessarie segnalazioni agli uffici competenti del Ministero che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

provvedono ai trasferimenti d'autorità.

D'altra parte, il disegno di legge in esame è una integrazione della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633, la quale non ha considerato gli ufficiali di complemento, ma unicamente i militari di truppa ed i sottufficiali.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito richiamati in servizio e degli ufficiali del ruolo mobilitazione impiegati presso reparti dell'esercito operante. (1637)

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, desidera premettere alla discussione di questo disegno di legge il riconoscimento che gli ufficiali di complemento, che per la massima parte inquadrano i nostri reparti, fanno lo stesso identico servizio degli ufficiali in servizio permanente e lo fanno molto bene.

Quindi non sembrava giusto che mentre l'ufficiale in servizio attivo permanente avanza con una certa progressione, l'ufficiale di complemento, che fa uguale servizio, avesse un avanzamento ritardato. Con la disposizione odierna, vengono messi alla pari sia gli ufficiali in servizio permanente effettivo sia gli ufficiali di complemento. Questo è un atto di giustizia verso gli ufficiali di complemento e un riconoscimento dei loro meriti. *(Applausi).*

ASINARI DI SAN MARZANO, *Relatore*, rende noto che le modifiche alla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito proposte dal disegno di legge in esame, per una parte riguardano l'avanzamento degli ufficiali di complemento per l'altra l'avanzamento degli ufficiali del ruolo mobilitazione.

Crede doveroso far rilevare come il disegno di legge, nella parte che riguarda l'avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito, oltre alla portata tecnica emersa necessaria dall'esperienza della guerra, abbia un'alta portata morale.

Le considerazioni che gli danno importanza morale sono accennate nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Da essa infatti si rileva come le proposte modifiche alla legge, mentre rispondono ad un criterio di equità nel tener conto, ai fini dell'avanzamento, del servizio effettivamente prestato dagli ufficiali di complemento,

sono un alto riconoscimento delle benemerenze acquistate dagli ufficiali di complemento (che sui campi di battaglia lo stesso destino accomuna all'ufficiale effettivo) appartenenti a reparti operanti nell'attuale guerra, dei quali viene proposto di elevare il vantaggio di carriera ad essi attribuito dalla legge di avanzamento, alla stessa misura stabilita per gli ufficiali in servizio permanente in possesso del titolo o della scelta per esami.

La seconda parte del disegno di legge riguarda modifiche all'avanzamento degli ufficiali del ruolo mobilitazione. Con essa, con giusto riconoscimento del servizio prestato, si propone di estendere la norma contenuta nell'articolo 109 della legge sull'avanzamento — riflettente la possibilità per gli ufficiali del ruolo mobilitazione di conseguire la promozione subito dopo i pari grado che li precedevano nel ruolo comando — agli ufficiali dello stesso ruolo mobilitazione impiegati presso reparti dell'esercito operanti nell'attuale guerra, o presso reparti dell'esercito operanti nell'Africa Orientale Italiana dal 2 luglio 1937-XV in poi, o che abbiano partecipato alla guerra in Spagna dal 1° luglio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Le modifiche proposte sono contenute nei 4 articoli del disegno di legge che propone di approvare, facendo presente che l'articolo 127 della legge sull'avanzamento di cui viene proposta la sostituzione all'articolo 2, è quello stesso che è stato sottoposto oggi all'esame della Commissione, relatore il Consigliere nazionale Sacco.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Esame di decreti registrati con riserva.

CECI, *Relatore*, riferisce sui seguenti decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di luglio 1941-XIX:

Regio decreto 3 agosto 1940-XVIII, numero 15407/11093, col quale, fra l'altro, viene nominato ufficiale in servizio permanente effettivo l'allievo ufficiale albanese Adhan Koli.

Regio decreto 3 agosto 1940-XVIII, numero 15413/11092, col quale, fra l'altro, vengono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo otto allievi ufficiali albanesi.

Regio decreto 3 agosto 1940-XVIII, numero 15476/11094, col quale, fra l'altro, si no-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

minano ufficiali in servizio permanente effettivo 11 allievi ufficiali albanesi.

Regio decreto 3 agosto 1940-XVIII, numero 15486/11095, col quale, fra l'altro, viene nominato sottotenente in servizio permanente effettivo l'allievo ufficiale albanese Kurti Nino.

Regio decreto 29 aprile 1941-XIX, n. 7065, col quale si nominano sottotenenti in servizio permanente effettivo alcuni allievi ufficiali albanesi.

Regio decreto 29 aprile 1941-XIX, n. 7067, col quale si nominano sottotenenti in servizio permanente effettivo alcuni allievi ufficiali albanesi.

Regio decreto 29 aprile 1941-XIX, n. 7082, col quale si nominano sottotenenti in servizio permanente effettivo alcuni allievi ufficiali albanesi.

Regio decreto 29 aprile 1941-XIX, n. 7084, col quale si nominano sottotenenti in servizio permanente effettivo alcuni allievi ufficiali albanesi.

Osserva che si tratta di otto Regie decreti con i quali vengono nominati, singolarmente o a gruppi, ufficiali in servizio permanente effettivo, cittadini albanesi che hanno frequentato i corsi nelle nostre Regie accademie militari. La registrazione con riserva della Corte dei conti è dovuta a talune lacune nella documentazione presentata da questi allievi ufficiali o ad altre cause di secondaria importanza: qualcuno non ha potuto dimostrare l'appartenenza alla razza ariana, altri non aveva l'età inferiore ai ventotto anni, oppure non possedeva il titolo di studio richiesto per la frequenza delle Accademie, ecc.

Ha esaminato ad uno ad uno questi decreti e può assicurare che la riserva della Corte dei conti nella loro registrazione è dovuta sempre e soltanto a deficienze di carattere formale, mentre ragioni di opportunità inducono il Governo ad insistere per la sanatoria.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, aggiunge, tanto più, che tattasi di albanesi che vennero ammessi nelle Accademie italiane prima della fusione delle Forze armate italiane e albanesi. Questi giovani prestano da tempo servizio come ufficiali effettivi, ed è evidente la necessità di mantenerli nei posti acquisiti, anche se, per ammetterli, si è dovuto passar sopra a talune mancanze di requisiti.

CECI, *Relatore*, propone di concedere la sanatoria.

PRESIDENTE mette a partito la proposta del relatore.

(E approvata).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE ricorda che la Commissione, nella riunione del 3 aprile 1941-XIX, esaminando una petizione, fece voto che, possibilmente, i Ministeri delle Forze armate, nell'ambito delle loro attribuzioni e delle disposizioni vigenti, tenessero conto della particolare condizione delle famiglie che hanno avuto un caduto in guerra, per una destinazione meno rischiosa degli altri loro componenti chiamati alle armi.

Ricorda altresì che il Ministero della guerra, con lettera del 14 maggio successivo, di cui fu data comunicazione nella riunione del 6 giugno, fece conoscere che per quanto ha tratto al Regio esercito, era stata già esaminata con la maggiore benevolenza possibile la situazione delle famiglie che vengono a trovarsi in particolari condizioni in seguito al richiamo alle armi dei loro componenti o alla morte in guerra di uno di essi e che, di recente, con la circolare n. 127100, di cui si univa un esemplare, erano state disposte varie provvidenze fra cui quella che prevede la possibilità, da parte dei genitori che hanno dato uno o più figli alla Patria, di chiedere — qualora i rimanenti figli siano tutti alle armi — che uno di essi venga ricollocato in congedo.

Circa, poi, il voto espresso dalla Commissione, il Ministero faceva presente che, per quanto riguarda l'esercito, il suo accoglimento non si rendeva possibile, soprattutto per le imprescindibili esigenze di mobilitazione delle varie specialità alle armi, corpi e servizi.

Comunica ora che il Ministero della marina, con lettera 5 settembre corrente anno, così scrive:

« Questo Ministero mentre fa presente che, pur apprezzando pienamente le ragioni che hanno determinato il voto espresso dalla Commissione legislativa delle Forze armate, non può — per inderogabili esigenze di carattere bellico — accogliere il voto stesso; fa anche presente che, per ciò che riguarda la Regia marina, si è cercato di agevolare, nei limiti del possibile, le famiglie dei militari alle armi che si trovino o vengano a trovarsi in particolari condizioni, ed ha disposto — con la circolare n. 480514 del Comando Superiore del C. R. E. M. — i seguenti provvedimenti:

1°) Invio in licenza illimitata, senza competenze, del più anziano, per età, di 3 o più fratelli contemporaneamente alle armi (fratellastri, adottivi e affiliati compresi), purché le esigenze del servizio lo consentano.

2°) Invio in congedo illimitato (subordinato alle esigenze di servizio) dei sottocapi e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

comuni del C. R. E. M. appartenenti a determinate categorie e classi, che abbiano perduto uno o più fratelli nell'attuale guerra od in quelle passate (considerati perduti anche i dispersi già dichiarati irreperibili), purchè tutti gli altri fratelli siano alle armi nella Regia marina o nelle altre Forze armate.

3°) Invio in licenza illimitata senza competenze (subordinato alle esigenze di servizio) dei sottufficiali in genere e dei sottocapi e comuni del C. R. E. M. appartenenti a determinate categorie e classi (quelle che sono escluse dal congedo di cui sopra), che si trovino nelle stesse condizioni di famiglia di cui al provvedimento che precede.

4°) Avvicinamento alla famiglia di militari del C. R. E. M. i quali, trovandosi nelle particolari condizioni di famiglia di cui ai provvedimenti n. 1, 2, 3, non abbiano potuto ottenere l'invio in licenza illimitata senza competenze (o in congedo illimitato) per esigenze di servizio (categorie deficitarie) oppure per non possedere la qualifica di richiamati (trovandosi in servizio volontario, o in carriera, oppure in servizio di leva) ».

Infine, anche il Ministero dell'aeronautica, con lettera del 13 ottobre, ha comunicato che, in relazione al voto della Commissione, ha diramato agli Enti dipendenti, in data 25 settembre ultimo scorso, la circolare n. 242800 la quale, con particolari norme per l'attuazione, stabilisce quanto segue:

1°) « È consentito ai genitori, od a quello di essi vivente, che hanno dato uno o più figli alla Patria, nell'attuale guerra od in quelle passate, di chiedere, qualora il rimanente o i rimanenti figli validi e maggiorenni

siano tutti alle armi, che uno di essi sia inviato in congedo (provvisorio, se in servizio di leva).

È analogamente consentito alle vedove di guerra, che hanno dato il marito alla Patria in questa guerra od in quelle passate, di chiedere, qualora abbiano l'unico figlio o tutti i figli validi e maggiorenni alle armi, che uno di questi sia inviato in congedo (provvisorio, se in servizio di leva).

2°) È consentito ai genitori, o a quello di essi vivente, che abbiano tre o più figli contemporaneamente alle armi, di chiedere che uno di essi, richiamato o trattenuto, sia richiamato in congedo.

Nel caso che i genitori non siano più viventi, la facoltà di designare quale dei tre o più fratelli contemporaneamente alle armi deve essere inviato in congedo, è devoluta al più anziano per età dei fratelli stessi.

3°) I militari richiamati o trattenuti aventi quattro o più figli minorenni conviventi ed a carico possono chiedere di essere inviati in congedo ».

Dando atto alla Commissione di quanto sopra e ringraziando i Ministeri interessati per i provvedimenti disposti, auspica che le esigenze di guerra consentano una maggiore equiparazione dei provvedimenti fra le varie armi, specie nella considerazione che spesso, in una sola famiglia, si hanno militari delle tre Forze armate e, quindi, disparità di trattamento e difficoltà di applicazione di norme tanto diverse.

La riunione termina alle 13.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni. (1529)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 2 sono soppressi gli ultimi due commi.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

Dal Capo di Stato Maggiore Generale dipendono direttamente i Capi di Stato Maggiore delle singole forze armate nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni conferite dal presente decreto al Capo di Stato Maggiore Generale.

Egli fa parte della Commissione suprema di difesa nonchè di ogni Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Il Capo di Stato Maggiore Generale, uditi i Capi di Stato Maggiore delle forze armate interessate, propone al Duce del Fascismo, Capo del Governo, le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti spettanti a ciascuna forza armata; dopo approvazione comunica ai Capi di Stato Maggiore delle singole forze armate le conseguenti direttive perchè concretino su di esse la rispettiva preparazione e ne segue l'esecuzione.

Autorizzazione all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma a costruire alloggi. (1623)

ART. 1.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma è autorizzato a costruire e gestire alloggi di sua proprietà da concedersi in affitto agli operai e addetti agli stabilimenti realizzati dalla Regia marina per conto delle Forze armate, secondo i piani tecnici ed economici da approvarsi dal Ministro della marina ai sensi e alle condizioni di apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro stesso e l'Istituto case popolari e da sottoporre a benestare dei Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e nelle località da essa convenzione determinate.

ART. 2.

Il Ministero della marina è autorizzato a versare all'Istituto case popolari, quale concorso per le spese relative alla costruzione e gestione degli alloggi di cui al precedente articolo 1 e con le modalità che saranno previste nella convenzione di cui all'articolo stesso, la somma corrispondente al 50 per cento della spesa di costruzione degli alloggi e servizi relativi previsti dalla convenzione, spesa che si presume nella somma di lire 45,000,000.

Il Ministero della marina è autorizzato anche ad anticipare all'Istituto case popolari, salvo regolarizzazione finale, una somma pari al 25 per cento del concorso per facilitare l'immediato inizio e la rapida conduzione dei lavori.

ART. 3.

Un istituto di finanziamento che sarà designato dal Ministro delle finanze è autorizzato a concedere mutui all'Istituto fasci-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sta autonomo per le case popolari della provincia di Roma per la somma dell'ammontare del 50 % del costo delle costruzioni e servizi relativi e in ogni modo in misura non superiore alla somma massima di L. 22,500,000.

I mutui, da ammortizzare in 35 annualità costanti, saranno garantiti da ipoteca di primo grado su tutte le costruzioni effettuate dall'Istituto a norma della presente legge.

ART. 4.

L'Istituto per le case popolari provvederà alla costruzione e gestione delle case di cui alla presente legge mediante apposita sezione autonoma, con patrimonio e bilancio distinti, e terrà gli alloggi delle case stesse a disposizione della Regia marina alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite nella convenzione di cui all'articolo 1.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (1530)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Dopo l'articolo 97 della legge predetta sono aggiunti i seguenti:

« *Art. 97-bis.* — Il Ministro della guerra può disporre il collocamento d'autorità nella riserva degli ufficiali in servizio permanente che sono stati esonerati dal comando del reparto in guerra, sentito — per i tenenti colonnelli, i colonnelli ed i generali — il parere della Commissione centrale di avanzamento.

« Agli ufficiali collocati nella riserva ai sensi del precedente comma compete il trattamento previsto dal 3° comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 32.

« *Art. 97-ter.* — In tempo di guerra l'ufficiale di complemento che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado per dimissioni di autorità, su decisione del Ministro della guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

« L'ufficiale, così dimesso, qualora abbia obblighi di servizio militare, è senz'altro

inviato a reparti mobilitati col grado di soldato.

« Dopo un periodo di sei mesi trascorso col grado di soldato nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il militare può essere reintegrato nel grado su decisione del Ministro della guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

« È in facoltà del Ministro della guerra di prescindere da tale periodo di sei mesi, qualora il militare riporti ferite in combattimento per le quali gli sia riconosciuto il diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo oppure consegua ricompense al valor militare ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra. (1552)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra.

Organici del Corpo di Commissariato aeronautico e dei sottufficiali dell'Arma aeronautica. (1577)

ART. 1.

Gli organici previsti per il Corpo di Commissariato aeronautico dalla tabella A allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	al 1° gen. 1942-XX	al 1° gen. 1943-XXI
<i>Ruolo commissariato:</i>		
Tenente generale	1	1
Maggiori generali.	2	3
Colonnelli	17	21
Tenenti colonnelli	47	56
Maggiori	40	48
Capitani.	191	230
Tenenti	180	217
	478	576
<i>Ruolo amministrazione:</i>		
Capitani.	135	180
Subalterni	236	315
	371	495

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Gli organici dei sottufficiali dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti, servizi e specialisti, previsti dalla tabella B, allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	al 1° genn. 1942-XX
<i>Ruolo naviganti:</i>	
Marescialli di 1 ^a classe	420
Marescialli di 2 ^a classe	630
Marescialli di 3 ^a classe	700
Sergenti Maggiori e Sergenti	1.750
	<u>3.500</u>
<i>Ruolo servizi:</i>	
Marescialli di 1 ^a classe	415
Marescialli di 2 ^a classe (1)	448
Marescialli di 3 ^a classe (1)	475
Sergenti maggiori e sergenti	2.142
	<u>3.480</u>
<i>Ruolo specialisti:</i>	
Marescialli di 1 ^a classe	1.157
Marescialli di 2 ^a classe	1.258
Marescialli di 3 ^a classe	1.332
Sergenti maggiori e sergenti	6.103
	<u>9.850</u>

Contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle scuole d'ingegneria aeronautica di Roma e di Torino. (1578)

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1941-1942 il Ministero dell'aeronautica corrisponderà alle scuole d'ingegneria aeronautica della Regia Università di Roma e del Regio Politecnico di Torino i seguenti contributi:

a) alla scuola della Regia Università di Roma:

1°) lire 256,000 (duecentocinquanta-seimila), per la sezione velivoli, delle quali lire 21,000 (ventunmila) per sopperire alle

(1) Il numero dei Marescialli di 2^a e 3^a classe da assegnare alla categoria musicanti, da determinarsi con decreto del Ministro dell'aeronautica, non potrà superare le complessive 25 unità.

maggiori spese inerenti all'applicazione del Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;

2°) lire 200,000 (duecentomila) per far fronte alle spese occorrenti per il funzionamento di una speciale sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno accademico 1941-42;

b) alla scuola del Regio Politecnico di Torino:

1°) lire 265,000 (duecentosessantacinquemila) per la sezione velivoli delle quali lire 29,880 (ventinovemilaottocottanta) per sopperire alle maggiori spese inerenti all'applicazione del Regio decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646;

2°) lire 200,000 (duecentomila) per far fronte alle spese occorrenti per il funzionamento di una speciale sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno accademico 1941-42.

ART. 2.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1941-42 il Ministero dell'aeronautica corrisponderà a ciascuna delle scuole di cui all'articolo precedente, un contributo di lire 130,000 (centotrentamila) per far fronte alle spese di impianti tecnici e di laboratori delle istituende sezioni motori.

ART. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli faranno carico sui normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica e s'intendono devoluti completamente ed esclusivamente alle predette scuole d'ingegneria aeronautica della Regia Università di Roma e del Regio Politecnico di Torino.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1500 e della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 824.

Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra. (1583)

ART. 1.

Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle Forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio è ricevuta,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle Forze Armate dello Stato.

L'atto può essere ricevuto anche dal fiduciario designato a' termini dell'articolo 43 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VII, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con Regio decreto 28 ottobre 1930-VIII, n. 1615.

La procura deve essere speciale ed è redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni, che abbiano la qualità di militari nelle Forze Armate dello Stato.

ART. 2.

La procura preveduta dall'articolo precedente deve contenere:

1°) l'indicazione del nome, cognome, paternità e maternità, dell'età, del luogo di nascita e della qualità della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei due testimoni;

2°) l'indicazione del nome, cognome, paternità, maternità, dell'età e del luogo di nascita del mandatario e dell'altro sposo;

3°) la sottoscrizione della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei testimoni, e, qualora il dichiarante e i testimoni non sappiano o non possano sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.

ART. 3.

L'atto di procura a contrarre matrimonio civile è trasmesso, per il tramite della Potenza protettrice, all'ufficio prigionieri di guerra della Croce Rossa Italiana, la quale ne cura l'inoltro all'ufficiale dello stato civile che deve celebrare il matrimonio.

Se trattasi di matrimonio da contrarsi da un ufficiale o da un sottufficiale, l'atto di procura è rimesso, per l'ulteriore inoltro, al Ministero da cui il militare dipende.

L'atto di procura cessa di essere valido, trascorsi 180 giorni dalla data di trasmissione.

ART. 4.

La nullità della procura per difetti formali non può farsi valere decorsi sei mesi da quando chi rilasciò la procura abbia cessato dallo stato di prigionia.

ART. 5.

Ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-

XVI, n. 1415, gli atti di procura, rilasciati nelle forme prevedute dagli articoli precedenti, hanno efficacia anche per contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.

Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia. (1608)

ART. 1.

Il numero massimo delle pensioni da concedere ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia viene elevato nella seguente misura:

Cavalieri	da 700 a 1000
Ufficiali	» 140 » 200
Commendatori	» 56 » 75
Grandi Ufficiali	» 25 » 35
Gran Croci	» 12 » 18

Nel detto limite sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse e da concedere alle bandiere delle armi, corpi e reparti militari.

ART. 2.

Verificandosi delle vacanze nei gradi superiori dell'Ordine potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

ART. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra le variazioni occorrenti alla esecuzione della presente legge, che ha vigore dal 1° luglio 1941-XIX.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, recante disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. (1609)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, recante disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370.

Avanzamento dei commissari di leva nei gradi di ufficiale in congedo. (1610)

ART. 1.

I commissari di leva provenienti dagli ufficiali, nominati in applicazione delle disposizioni anteriori a quelle del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, e che per effetto delle disposizioni stesse furono trasferiti, all'atto della assunzione in servizio, nei ruoli degli ufficiali di complemento in base all'età, sono considerati tutti trasferiti nei ruoli degli ufficiali della riserva della rispettiva arma e del rispettivo corpo o servizio, dal giorno della loro nomina a commissari di leva.

Le promozioni conseguite nel complemento sono considerate avvenute nella riserva.

È in facoltà del Ministro per la guerra di provvedere ad eventuali spostamenti nell'ordine di anzianità in dipendenza di tale commutazione del titolo delle promozioni medesime.

Le promozioni che eventualmente fossero conferite nel ruolo della riserva, per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, o gli eventuali spostamenti nell'ordine di anzianità nelle promozioni già conferite, che si verificassero a seguito del passaggio nella riserva, non daranno luogo a corrisposizioni di arretrati.

ART. 2.

La disposizione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, deve intendersi nel senso che ai commissari di leva provenienti dagli ufficiali fuori organico ed a quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 1 dello stesso Regio decreto-legge spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali fuori organico, della posizione ausiliaria o dell'aspettativa per riduzione di quadri.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conferimento del grado di tenente agli ufficiali maestri di scherma del Regio esercito. (1611)

ART. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge 9 maggio 1940-XVIII,

n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, ai sottotenenti maestri di scherma verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avranno compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.

ART. 2.

I sottotenenti maestri di scherma, di cui al precedente articolo 1, nel grado di tenente continueranno a percepire gli stessi assegni ed indennità che avrebbero percepiti nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 913, riguardante il divieto di alienazione di autoveicoli nonché delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera. (1613)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 913, riguardante il divieto di alienazione di autoveicoli nonché delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera.

Avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio. (1614)

ART. 1.

Per tutta la durata dell'attuale guerra non costituisce impedimento all'avanzamento dei militari della Regia marina la condizione di temporanea inidoneità al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio.

I militari, i quali, a termini del comma precedente, abbiano conseguito una promozione, non potranno, però, essere ammessi ad ulteriore avanzamento se non dopo che abbiano acquistato l'idoneità fisica incon-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dizionata ed abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, a meno che essi non vengano nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel primo comma.

ART. 2.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sospensione, per la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle «vacanze necessarie» riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. (1615)

ARTICOLO UNICO.

Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è sospesa l'applicazione del 1° comma dell'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

Per il periodo di tempo previsto dal precedente comma non si farà luogo, in conseguenza, alla costituzione annuale delle tabelle da 9 a 15, annesse al citato testo unico, prevista dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040, e modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Modifiche all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina. (1617)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Il Consiglio superiore di marina è costituito come segue:

a) un ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra designato d'armata o ammiraglio di squadra, presidente;

b) un ammiraglio di squadra o di divisione, vicepresidente;

c) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina di grado non supe-

riore ad ammiraglio di divisione, membro ordinario con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

d) un direttore generale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina, membro ordinario;

e) un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina di grado non superiore al V, membro ordinario con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina il presidente del Comitato per i progetti delle navi, il presidente del Comitato per i progetti delle armi navali, i direttori generali del Ministero della marina e il comandante generale delle capitanerie di porto. Essi, ed in caso di impedimento chi ne fa le veci, intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro rispettiva competenza, ma soltanto i presidenti del Comitato per i progetti delle navi e del Comitato per i progetti delle armi navali hanno voto deliberativo; gli altri non hanno voto.

Quando si trattino questioni di organica interviene, in qualità di membro straordinario, con voto deliberativo, anche il sottocapo di Stato Maggiore.

Il presidente ha facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio superiore qualsiasi ufficiale ammiraglio o capitano di vascello e gradi corrispondenti o funzionario civile del Ministero di grado non inferiore al VI per dare informazioni ed esprimere parere puramente consultivo su affari in cui abbiano speciale competenza.

Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6° del successivo articolo 10, fanno parte del Consiglio stesso, come membri straordinari, con voto deliberativo, un consigliere di Stato, un avvocato dello Stato di grado non inferiore al V ed, a seconda della competenza sugli affari da trattare:

a) l'ufficiale del Genio navale più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle navi, escluso il presidente;

b) l'ufficiale per le armi navali più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle armi navali, escluso il presidente;

c) l'ispettore del Genio od un ufficiale del Genio militare da lui delegato.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato sono sostituiti, in caso di impedimento, dai rispettivi supplenti».

Modifiche all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, contenente norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito. (1621)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032 — convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84 — è sostituito dal seguente:

« Quando la Commissione di cui all'articolo 183 lettera d) del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, debba pronunziarsi nei riguardi del personale militare del Regio esercito, faranno parte della Commissione stessa, in luogo dei due funzionari amministrativi, due ufficiali generali del Regio esercito, nominati al principio di ogni anno, con decreto Reale su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Quando la Commissione debba pronunziarsi nei riguardi dei militari della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del Corpo di polizia dell'Africa italiana e delle specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, saranno invece chiamati a far parte della Commissione rispettivamente due ufficiali ammiragli o generali della Regia marina o due ufficiali generali della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del Corpo di polizia dell'Africa Italiana o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati ogni anno nel modo dinanzi indicato ».

Denuncia dei titoli agli effetti delle nomine dirette, d'autorità, ad ufficiale di complemento dei servizi sanitario e veterinario, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633. (1626)

ART. 1.

Alla legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633, sulla utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 5-bis. — I medici, farmacisti e veterinari, che non abbiano compiuto il 55° anno di età e che trovandosi nelle posizioni di cui agli articoli 4 e 5 conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di

medico, farmacista o veterinario, sono obbligati a farne denuncia, entro 60 giorni dall'avvenuto conseguimento, al distretto militare di residenza.

« Chiunque ometta di effettuare tale denuncia entro il detto termine, o, dopo averla effettuata, non presenti entro sessanta giorni dalla denuncia stessa i documenti necessari per la nomina ad ufficiale, è punito, se è militare, con la reclusione militare non superiore a tre mesi, e, se non è militare, con l'ammenda da lire 1000 a lire 10,000 ».

ART. 2.

I medici, farmacisti e veterinari che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in una delle posizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633, e non abbiano compiuto il 55° anno di età, sono obbligati a denunciare tale posizione ed il titolo di studio posseduto al comando del distretto militare di residenza, entro 30 giorni dalla data suddetta.

Chiunque ometta di effettuare tale denuncia nel suindicato termine, o, dopo averla effettuata, non presenti entro sessanta giorni dalla denuncia stessa i documenti necessari per la nomina ad ufficiale, incorre nelle sanzioni di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito richiamati in servizio e degli ufficiali del ruolo mobilitazione impiegati presso reparti dell'esercito operante. (1627)

ART. 1.

L'articolo 87 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Il sottotenente di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbia comunque prestato lodevolmente un anno di servizio, anche in più periodi, è dispensato dalla frequenza dei corsi di istruzione e dai periodi di esercitazione o di richiamo in servizio stabiliti dall'articolo 82. Alla fine del predetto periodo di servizio egli è valutato per l'avanzamento, anche se non è compreso nei limiti di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

anzianità fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'articolo 80; se prescelto, è promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente, di uguale anzianità, della stessa arma, corpo o servizio, che non abbiano carriera limitata al grado di capitano, e con decorrenza dalla medesima data.

« Analogamente sono valutati per l'avanzamento i tenenti che abbiano compiuto lodevolmente due anni di servizio anche non continuativi e promossi non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente di pari anzianità della stessa arma, corpo o servizio.

« Ai fini indicati nei precedenti commi, è valido il servizio prestato a decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII ».

ART. 2.

L'articolo 127 della legge predetta, quale risulta modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996, è sostituito dal seguente:

« Il vantaggio di carriera stabilito dall'articolo 88 è concesso agli ufficiali che abbiano già ottenuto lo spostamento di ruolo in base all'articolo 122 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899; il nuovo vantaggio attribuito sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente concesso.

« Le disposizioni, contenute nell'ultimo comma dell'articolo 88, si applicano anche nei riguardi degli ufficiali di complemento che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) quali richiamati dal congedo, abbiano prestato, per almeno un anno, anche se anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuativo servizio effettivo presso reparti od enti dislocati in Africa settentrionale, in Africa orientale, o in territori stranieri;

b) abbiano prestato servizio, presso reparti o comandi mobilitati in Africa orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) abbiano prestato a partire dall'11 giugno 1940-XVIII almeno sei mesi di servizio presso reparti o comandi dell'esercito operante.

« Agli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *c)*, il vantaggio di carriera previsto dall'articolo 88 è concesso con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso:

tenenti: un ottavo;

capitani: un quarto;

maggiori: un quarto ».

ART. 3.

All'articolo 109 della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali del ruolo mobilitazione:

a) che a partire dall'11 giugno 1940-XVIII siano stati o vengano impiegati presso reparti dell'esercito operante;

b) che siano stati impiegati presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana dal 2 luglio 1937-XV in poi;

c) che abbiano partecipato alla guerra in Spagna dal 1° agosto 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

d) che, trovandosi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, siano stati comunque trasferiti dal ruolo comando nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego in Africa Orientale Italiana o in Spagna.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.